

COMUNE DI PIZZALE (PV)	
Prot. N.	1718
RIC. IL	13 GIU. 2019
CAT.	5 CLASS.
	2

DISCIPLINARE DI INCARICO ALL'AVV. PAOLA BRAMBILLA PER ASSISTENZA LEGALE NELLA PRESENTAZIONE DI APPELLO CONTRO LA SENTENZA DEL TAR MILANO N. 588/2019 AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO

Art. 1 – Oggetto dell'incarico

Il Comune di Pizzale affida all'avv. Paola Brambilla, con studio in Milano piazza Bertarelli n.1, e in Bergamo Via Verdi 3, C.F. BRMPLA67T56A794P, partner di BFEA studio legale, con P.IVA 02858680164, con polizza assicurativa n. 1/2668/122/166264811 a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti, con la seguente Compagnia di Assicurazione UNIPOL ASSICURAZIONI, con sede in Treviglio via Abate Crippa n. 5, per un massimale di € 3.000.000,00, incarico di assistenza legale.

L'incarico giudiziale, in particolare, consisterà:

1. nella predisposizione dell'atto di appello contro la sentenza n. 588/2019 avanti al Consiglio di Stato.
2. Nell'attività di assistenza tecnica agli uffici.

Si concorda sin da ora che tale disciplinare verrà poi successivamente integrato in vista di una eventuale fase cautelare, di merito o della necessità di proposizione di motivi aggiunti.

Art. 2 – Corrispettivo

Le parti convengono che, in relazione a detto incarico, verrà riconosciuto al legale, in funzione dell'attività effettivamente svolta, un corrispettivo pari ad Euro 3.443,85 (oltre rimborso forfettario 15% CPA 4% - IVA 22% e spese esenti quale contributo unificato pari ad € 975,00 o bolli), così per un totale di Euro 5.999,99 (RA ancora da detrarre).

Detta somma, determinata in via presuntiva – stante la particolare tipologia dell'incarico conferito e l'oggettiva impossibilità di predeterminare in assoluto le relative prestazioni, potrà essere suscettibile, in sede di consuntivo, di variazione in aumento e/o in diminuzione, se del caso, in funzione delle prestazioni effettivamente rese.

Art. 3 - Pagamenti

Per il sostegno delle spese il Comune corrisponderà, in una unica soluzione in seguito alla stipula del presente disciplinare e dietro richiesta del legale incaricato una somma a titolo di acconto di Euro 3.443,85 oltre accessori di legge, così per un totale di **Euro 5.999,99** (lordo).

Tale disciplinare potrà essere integrato, in occasione della fissazione dell'udienza di merito.

Art. 4 - Tracciabilità dei flussi

Il pagamento delle competenze del Professionista interverrà su richiesta di quest'ultimo previo invio di regolare fattura elettronica.

Il Professionista con riferimento ai pagamenti, si assume l'obbligo di ottemperare in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/10, come modificato dall'art. 7 del D. L. 187/10 e s.m.i.

Art. 5 - Attività non preventivate

Qualora in relazione ad una particolare evoluzione della vertenza non prevista e comunque non prevedibile al momento dell'assunzione dell'incarico e della formulazione del relativo preventivo di spesa, dovessero rendersi necessarie, ai fini dell'attività difensiva, ulteriori specifiche prestazioni

professionali, non riconducibili a quanto contemplato dagli articoli precedenti, il legale dovrà darne tempestiva comunicazione al Comune, procedendo alla quantificazione dei maggiori correlati oneri. L'espletamento delle suddette ulteriori attività difensive è subordinato al preventivo assenso dell'Amministrazione committente anche in funzione della necessità di assicurare la dovuta copertura finanziaria.

Art. 6 - Obblighi del professionista

Il legale si impegna a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, circa la migliore condotta stragiudiziale e/o giudiziale da tenere da parte del Comune.

Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza.

Art. 7 - Obblighi del committente

Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili, nonché le informazioni che possano risultare utili alla migliore difesa e che siano richiesti dal legale

Art. 8 - Copertura finanziaria

Al fine di mantenere il controllo della spesa il legale si obbliga, altresì, ad astenersi dall'espletare prestazioni professionali non coperte da regolari e preventivi impegni di spesa.

Allorquando, pertanto, gli acconti percepiti fossero divenuti insufficienti per il prosieguo della difesa, il legale dovrà tempestivamente avvertire il Comune affinché quest'ultimo provveda ad assumere ulteriore impegno di spesa, seppure presuntivo, per consentire al legale il prosieguo dell'incarico. In mancanza dell'impegno integrativo e/o aggiuntivo il legale potrà abbandonare la difesa previa comunicazione scritta.

Art. 9 - Disposizioni particolari

L'avvocato dichiara altresì di non avere in corso comunione di interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con il legale rappresentante in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda in oggetto del presente incarico per conto della controparte, né ricorre in alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del cod. civ. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

Al legale incaricato non è data facoltà di delegare terzi professionisti, salvo si tratti di soci e collaboratori dello studio di appartenenza all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto del Comune, da esprimersi nelle forme di legge.

Qualora il legale incaricato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta dello stesso è liberamente fatta dal legale medesimo, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune (salvo il rimborso delle spese dal medesimo sostenute) risultando i relativi costi direttamente connessi e funzionali all'espletamento dell'attività difensiva oggetto dell'incarico e nella stessa ricompresi.

Art. 10 – Revoca/rinuncia all'incarico

Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, con provvedimento motivato, con obbligo di preavviso di almeno 15 giorni mediante comunicazione scritta da inviare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le

spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata.

Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi nei limiti di cui sopra, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune.

Art. 11 - Riservatezza

L'incaricato si impegna ad osservare il più scrupoloso segreto su tutte le informazioni, i dati, le ricerche, i risultati etc. di cui venga comunque a conoscenza nell'ambito dello svolgimento dell'incarico derivante dal presente contratto.

Art. 12 - Trattamento dei dati personali nell'esecuzione del contratto

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), il Professionista è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento delle attività inerenti il presente incarico e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'esecuzione dello stesso.

Il Professionista dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal D.Lgs. 196/2003 e dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR).

L'Amministrazione e il Professionista prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personale all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del contratto relativo al presente incarico con facoltà ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

Art. 13 -Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente disciplinare si rinvia alle norme del codice civile e alla normativa in materia.

Art. 14 - Foro competente

Ogni controversia inerente o conseguente al presente atto viene devoluta al foro di Milano.

Art. 15 - Efficacia

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche quale comunicazione di conferimento dell'incarico

Art. 16 - Registrazione

La presente scrittura privata non autenticata è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

Letto, approvato e sottoscritto in data _____

Per il Comune di Pizzale
Il funzionario responsabile

Il professionista incaricato